Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **Roma - Venerdì, 12 luglio 1929 - Anno VII** | **Numero 161**

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima delle piccole ferrovie, in Trieste: Elenco delle azioni sorteggiate nella 21ª estrazione del 26 giugno 1929.
Municipio di Piacenza: Elenco delle obbligazioni del prestito pubblico a premi sorteggiate nella 1ª estrazione del 27 giugno 1929.
Cassa di risparmio di Trento: Elenco dei titoli del prestito della città di Trento sorteggiati nella 68ª estrazione del 1° luglio 1929.
Banca d'Italia: Bollettino dell'estrazione 30 giugno 1929 del Prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa.
Unione esercizi elettrici, in Milano: Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate il 23 giugno 1929.
Ducale città di Zara: Elenco dei titoli del prestito comunale 4.50 % dell'anno 1901 sorteggiati nella 57ª estrazione del 1° luglio 1929 e di quelli sorteggiati precedentemente e non ancora rimborsati.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1786.

LEGGE 17 giugno 1929, n. 1128.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1787.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1144.

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 9, primo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, è sostituito il seguente:

« Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di loro età, salvo per gli ufficiali e sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano ».

Art. 2.

All'art. 1, primo comma, del citato testo unico è sostituito il seguente:

« Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età ».

All'art. 49, n. 4, del predetto testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« Coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età ».

Art. 3.

E' in facoltà del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classi più anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.

Art. 4.

All'art. 84, primo comma, del citato testo unico è sostituito il seguente:

« L'ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 82 e ai nn. 12, 13, 14, 15 dell'articolo 83 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse seconda e terza categoria ».

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1788.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1126.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 112, riguardante il passaggio alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 24 gennaio 1929, n. 112, concernente il passaggio alla Cassa autonoma per l'ammortamento del debito pubblico interno del fondo costi-

tuito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166.

Gli stanziamenti in conto capitale fatti per il servizio dei debiti redimibili, considerati nella legge 12 giugno 1902, numero 166, che rimangono disponibili alla fine di ogni esercizio, e che, giusta l'art. 9 della legge medesima, dovevano versarsi presso la Cassa depositi e prestiti, saranno invece versati alla Cassa di ammortamento per il debito pubblico interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1789.

LEGGE 17 giugno 1929, n. 1134.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2934, col quale si autorizza l'esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, ed in Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 9 dicembre 1928, n. 2934, che autorizza l'esecuzione a cura diretta dello Stato dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, e in Brindisi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1790.

LEGGE 17 giugno 1929, n. 1131.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 134, relativo alle anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 24 gennaio 1929, n. 134, relativo alle anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1791.

LEGGE 17 giugno 1929, n. 1135.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1792.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1136.

Equiparazione degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente agli impiegati dello Stato, agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie a contributo statale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, gli ufficiali generali anche fuori quadro, i caporali d'onore e quegli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che siano in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, sono da considerarsi equiparati agli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1793.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1137.

Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Possono essere concesse in esecuzione a Provincie, Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse.

Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione può essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.

Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvederà con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione.

Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potrà superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.

Art. 2.

Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione.

In tali casi può disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere.

Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali.

Art. 3.

Le norme dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato.

Rimangono invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie di opere.

Nulla è innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

Art. 4.

Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato è vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi o per società da costituirsi, ed è soltanto consentito di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio od una società civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o della emissione del decreto di concessione.

Art. 5.

Le concessioni sono accordate udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Resta salva la competenza assegnata ai consessi consultivi degli uffici decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

E' abrogato il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1794.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1138.

Modificazioni alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fermo restando il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui alla lettera c) dell'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di con-

certo con quello per le finanze, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada, alla inscrizione di nuove strade nell'elenco delle strade statali, annesso alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, od alla cancellazione di strade già inscritte nonchè alle variazioni nell'andamento generale di esse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1795.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1139.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3334, sulla esecuzione delle opere per la sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 15 novembre 1928, n. 3334, sulla esecuzione delle opere per la sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova, modificando l'articolo 5 nel modo seguente:

Nel primo comma, alle parole: « il 40 per cento della spesa », sostituire: « il 25 per cento della spesa ».

Nel secondo comma, alle parole: « pari al 60 per cento », sostituire: « pari al 75 per cento ».

Sopprimere l'art. 7.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1796.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1140.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acque pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 14 gennaio 1929, n. 116, che proroga il termine di cui all'art. 3 del R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852, circa le cauzioni per le concessioni di derivazione di acque pubbliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1797.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1141.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929, in provincia di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto legge 9 maggio 1929-VII, n. 759, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929-VII, in provincia di Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1798.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1142.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, contenente proroga dei termini stabiliti per l'erogazione e l'inizio di ammortamento dei mutui concessi al Comune, alla Provincia ed alla Congregazione di carità di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 24 gennaio 1929, n. 131, contenente proroga dei termini stabiliti per l'eroga-

zione e per l'inizio di ammortamento dei mutui concessi al Comune, alla Provincia ed alla Congregazione di carità di Ragusa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1799.**

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1143.**

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, contenente norme pel riconoscimento dei diplomi d'ingegnere conseguiti all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, contenente norme pel riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero, con le seguenti modificazioni: all'art. 2, comma 1°, alle parole: « docenti negli istituti superiori » sostituire: « professori di ruolo stabili negli istituti superiori »; alle parole « nominati dal Ministro per i lavori pubblici » aggiungere: « su designazione del Sindacato nazionale ingegneri e architetti », e alle parole: « nell'albo degli ingegneri » sostituire: « nei rispettivi albi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1800.**

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1145.**

Provvedimenti per incrementare la razionale preparazione dei terreni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia nazionale assegnerà, alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria dell'Italia meridionale ed insulare, del Lazio e delle provincie di Grosseto e Livorno, fondi per la concessione di premi per la razionale preparazione dei terreni con macchine ed apparecchi di nuovo acquisto. Tali premi saranno corrisposti dalle Commissioni provinciali a seguito di appositi concorsi da esse indetti, secondo le direttive del Ministero dell'economia nazionale.

Le suddette assegnazioni di fondi faranno carico al capitolo 98 dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29, che è aumentato di L. 1,400,000.

Di ugual somma è diminuito lo stanziamento del capitolo 97 dello stesso esercizio finanziario.

Art. 2.

I premi per la motoaratura ordinaria e per la semina a macchina, di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, e al R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, saranno corrisposti per le arature e le semine a macchina effettuate a tutto il 31 dicembre 1928 e semprechè le regolari domande di assegnazione del premio siano prodotte al Ministero dell'economia nazionale non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

Lo stanziamento del capitolo 158 dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29 è aumentato di L. 450,000 e di ugual somma è diminuito, per lo stesso esercizio finanziario, lo stanziamento del capitolo 99.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1801.**

LEGGE 2 luglio 1929, n. **1147.**

Rappresentanza della Camera dei deputati nelle Commissioni contemplate da leggi speciali o da decreti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I deputati designati in una legislatura a far parte di una Commissione temporanea o permanente, istituita per legge speciale o per decreto, scadono di pieno diritto al principio della legislatura successiva.

Ove essi facciano parte della nuova Camera potranno essere rinominati.

Art. 2.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

La presente legge va in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1802.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 1150.

Modificazione del R. decreto 22 febbraio 1920, n. 222, relativo alla trasformazione in orfanotrofio maschile del « Nobile collegio delle Vergini di Gesù » di Castiglione delle Stiviere.

N. 1150. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene modificato il R. decreto 22 febbraio 1920, n. 222, relativo alla trasformazione in orfanotrofio maschile del « Nobile collegio delle Vergini di Gesù » di Castiglione delle Stiviere, nel senso di eccettuare dalla trasformazione stessa parte del patrimonio del detto Collegio sotto l'osservanza di alcune condizioni.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 24 giugno 1929.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e 29 dicembre 1927, n. 2587, sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto lo statuto organico della Cassa di risparmio di Torino, approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1928, n. 157;

Veduta la lettera 13 giugno 1929, con la quale S. E. il conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ministro di Stato, senatore del Regno, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Cassa di risparmio di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. prof. Giuseppe Broglia, vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, è nominato presidente della Cassa stessa.

S. E. il generale di corpo d'armata cav. di gr. cr. Donato Etna è nominato, in sostituzione del gr. uff. prof. Broglia, vice presidente dell'Istituto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 3 Min. econ. naz., foglio n. 297. — MONACELLI.

(3827)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Cortona (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cortona (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cortona (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 61.

(3796)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Ponsacco (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ponsacco (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto

ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Ponsacco (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 59.

(3797)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Alica (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Alica (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Alica (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 62.

(3800)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Coltano (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Coltano (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Coltano (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 60.

(3798)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di San Miniato Basso (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Miniato Basso (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di San Miniato Basso (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni,

di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 65.

(3799)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Villamagna (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Villamagna (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Villamagna (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 63.

(3801)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Lugnano (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Lugnano (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Lugnano (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 64.

(3802)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1929.

Riduzione di tariffa ferroviaria a favore dei trasporti in transito di rame in pani o masse.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, contenente disposizioni in materia di tariffe ferroviarie;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio movimento e traffico) n. MT. VC3. 12725.67 dell'8 maggio 1929;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Ai trasporti di rame in pani o masse provenienti dal mare e destinati in Svizzera ed oltre attraverso i transiti di Iselle, Pino o Chiasso, è accordata la riduzione del 20 per cento sui prezzi della tariffa competente all'atto del trasporto.

Il presente decreto avrà vigore a partire dal 16 aprile 1929 VII.

Roma, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(3821)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1929.
Approvazione di una nuova disposizione complementare uniforme all'art. 17 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 784, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) e la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e bagagli per ferrovia (C.I.V.);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente disposizione complementare uniforme n. 1 all'art. 17 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.):

« 1. Se il mittente prende a suo carico, oltre alle tasse di porto fino ad un punto di confine (o stazione di confine) o, eccezionalmente fino ad un'altra stazione, diversa da quella di confine, una o più delle tasse indicate al paragr. 1, lettere da *a*) a *c*), egli usa la formula « franco fino a X confine (o stazione di confine) (o franco fino ad X) e franco di . . . . (indicazione esatta della tassa o delle tasse che intende pagare) ».

La disposizione complementare uniforme attualmente esistente al predetto art. 17 prende il numero 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, mediante comunicazione nel Bollettino ufficiale di dette Ferrovie, renderà nota la data nella quale la disposizione complementare uniforme sopra riportata entrerà in vigore.

Roma, addì 18 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1929.
Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Mantova ad incorporarsi, mediante fusione, la Banca di credito commerciale di Suzzara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e seguenti del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, portante provvedimenti per la tutela del risparmio, convertito nella legge 23 giugno 1926, n. 1108;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima cooperativa Banca mutua popolare di Mantova, con sede in Mantova, chiede di essere autorizzata ad incorporarsi, mediante fusione, la Società anonima Banca di credito commerciale di Suzzara, con sede in Suzzara, sostituendosi in luogo di questa, a Suzzara con una filiale e a Villa Rotta con una sub-agenzia;

Visti i verbali delle assemblee generali dei soci dei due istituti, dai quali risulta che il chiesto provvedimento è stato regolarmente deliberato;

Visti i certificati del cancelliere del Tribunale di Mantova, i quali comprovano che dai due istituti sono state osservate le disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio, e che non è stata fatta alcuna opposizione nel termine stabilito dall'art. 196 del Codice predetto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima cooperativa Banca mutua popolare di Mantova, con sede in Mantova, è autorizzata ad incorporarsi, mediante fusione, la Società anonima Banca di credito commerciale di Suzzara, con sede in Suzzara, conservando la propria denominazione, ed a sostituirsi a quest'ultima in Suzzara, con una filiale, e a Villa Rotta, con una sub-agenzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(3823)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-29920.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Pecar di Giovanni, nato a Muggia il 10 ottobre 1899 e residente a Muggia, Farnesi, 583, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Pecar è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pecar nata Crevatin di Antonio, nata il 23 maggio 1901, moglie;
2. Palmira Pecar di Giacomo, nata il 10 ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3253)

N. 11419-12156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pogatschnig fu Francesco, nato a Pola il 2 maggio 1872 e residente a Staranzano, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fogaccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pogatschnig è ridotto in « Fogaccini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Pogatschnig nata Stefanich fu Giuseppe, nata il 10 novembre 1876, moglie;
2. Francesca di Giovanni, nata il 26 aprile 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3254)

N. 11419-18258.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Pollovich di Luigi, nato a Trieste il 13 maggio 1891 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pollio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Pollovich è ridotto in « Pollio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Pollovich nata Borri di Vittorio, nata il 4 ottobre 1897, moglie;
2. Marcello Vittorio di Arturo, nato il 28 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3255)

N. 11419-19490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Presl fu Francesco, nato a Trieste il 10 agosto 1899 e residente a Postumia, 261, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pressi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Presl è ridotto in « Pressi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua sua domanda e cioè:

1. Vittoria Presl nata Koniosberger di Giovanni, nata il 6 ottobre 1900, moglie;
2. Luciano di Giuseppe, nato l'11 dicembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3256)

N. 11419-17850.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Radig di Giuseppe, nato a Aurisina il 22 settembre 1900 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Radig è ridotto in « Radini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3257)

N. 11419-19850.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Goffredo Rink fu Antonio, nato a Trieste il 23 settembre 1898 e residente a Postumia n. 306, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rinchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Goffredo Rink è ridotto in « Rinchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Rink nata Pozar fu Martino, nata il 27 luglio 1898, moglie;
2. Sonia di Goffredo, nata il 22 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3258)

N. 11419-22637.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Runtich fu Giovanni, nato a Muggia il 6 marzo 1887 e residente a Muggia, Passo Marcuzzi, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Runti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Runtich è ridotto in « Runti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ines Runtich nata Gosvodich fu Andrea, nata il 17 aprile 1892, moglie;
2. Mario di Mario, nato l'8 luglio 1918, figlio;
3. Ines di Mario, nato il 25 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3259)

N. 11419-20305.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Rusich fu Andrea, nato a Pola il 23 dicembre 1883 e residente a Postumia, 267, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Russo »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Rusich è ridotto in « Russo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mario di Stefano, nato il 9 novembre 1907, figlio;
2. Elsa di Stefano, nata il 12 giugno 1912, figlia;
3. Libera di Stefano, nata il 19 luglio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3260)

N. 11419-25513.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Virginio Schniedertschitsch fu Rodolfo, nato a Trieste il 3 settembre 1910 e residente a Trieste, via M. d'Azeglio, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sarti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virginio Schniedertschitsh è ridotto in « Sarti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. R. Novak nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3261)

N. 11419-24196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Schrey di Oscarre, nato a Lubiana il 3 maggio 1881 e residente a Bologna (Intendenza finanza), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gridi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Schrey è ridotto in « Gridi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Italia Schrey nata De Giorgio di Giuseppe, nata il 30 gennaio 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3262)

N. 11419-25107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Schwigel fu Antonio, nato a Aurisina il 9 dicembre 1861 e residente a Trieste (Roiano), vicolo delle Rose, 47, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sigelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Schwigel, è ridotto in « Sigelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Schwigel nata Lorenzo fu Giacomo, nata il 23 gennaio 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3263)

N. 11419-25105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Schwigel di Antonio, nato a Trieste il 3 dicembre 1895 e residente a Trieste, valle di Rozzol, 544, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sigelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Schwigel è ridotto in « Sigelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luciana Schwigel nata Zadnick di Michele, nata il 18 febbraio 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3264)

N. 11419-21522.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sibenik fu Giovanni, nato a Postumia il 3 novembre 1885 e residente a Postumia n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sebenico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sibenik è ridotto in « Sebenico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Sibenik nata Ribaric fu Antonio, nata l'11 novembre 1889, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 19 dicembre 1909, figlio;
3. Maria di Giovanni, nata il 4 aprile 1901, figlia;
4. Mario di Giovanni, nato il 26 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3265)

N. 11419-27817.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Isabella Sillig di Luigi, nata a Muggia, il 28 giugno 1891 e residente a Muggia, via G. Verdi, 134, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Isabella Sillig è ridotto in « Silli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3266)

N. 11419-27816.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Sillig fu Giuseppe, nato a Gorizia il 1° marzo 1861 e residente a Muggia, via G. Verdi n. 134, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Sillig è ridotto in « Silli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Sillig nata Cainer fu Edoardo, nata il 23 dicembre 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3267)

N. 11419-27819.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Giovanna Sillig di Luigi, nata a Muggia il 17 giugno 1889 e residente a Muggia, via G. Verdi n. 134, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Giovanna Sillig è ridotto in « Silli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3268)

N. 11419-27815.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Sillig di Luigi, nato a Muggia il 23 maggio 1895 e residente a Muggia, via Morrarei, n. 544, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sillig è ridotto in « Silli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Erminia Sillig nata Cociancich di Antonio, nata il 18 giugno 1896, moglie;
2. Maria Luisa di Giuseppe, nata il 5 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3269)

N. 11419-27818.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Sillig di Luigi, nata a Muggia il 6 novembre 1896 e residente a Padova, via S. Giovanni di Verdara n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emma Sillig è ridotto in « Silli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3270)

N. 11419-19848.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Stecher fu Simone, nato a Zara il 7 gennaio 1893 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ceselli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Stecher è ridotto in « Ceselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Stecher, nata Jovicich fu Gregorio, nata il 4 gennaio 1894, moglie;
2. Mario-Renato di Renato, nato il 24 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3271)

N. 11419-28470.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Stefancich di Antonio, nato a Muggia il 16 febbraio 1898 e residente a Muggia, Farnei, 581, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Stefancich è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3272)

N. 11419-20301.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raffaele Stener fu Giuseppe, nato a Muggia il 7 agosto 1875 e residente a Muggia n. 637, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Steno »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raffaele Stener è ridotto in « Steno ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Stener, nata Parenzan fu Domenico, nata l'11 maggio 1883, moglie;
2. Luciano di Raffaele, nato il 17 dicembre 1908, figlio;
3. Egeo di Raffaele, nato il 6 gennaio 1912, figlio;
4. Pompea di Raffaele, nata il 7 febbraio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3273)

N. 11419-17581.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Tomatz fu Pietro, nato a Colmo il 15 maggio 1882 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inferiore n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tommaso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Tomatz è ridotto in « Tommaso ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Tomatz, nata Conciauich, fu Giuseppe, nata il 19 ottobre 1890, moglie;
2. Giuseppina di Pietro, nata il 16 aprile 1909, figlia;
3. Riccardo di Pietro, nato il 9 gennaio 1911, figlio;
4. Ferdinando di Pietro, nato 16 giugno 1913, figlio;
5. Eleonora di Pietro, nata l'11 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3274)

N. 11419-25943.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Vigurich fu Pietro, nato a Trieste il 5 marzo 1895 e residente a Fiume, Salita A. Aleardi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vigori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Vigurich è ridotto in « Vigori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmela Vigurich, nata Spadaro di Pietro, nata il 26 aprile 1900, moglie;
2. Maria Grazia di Giorgio, nata il 21 febbraio 1924, figlia;
3. Giorgio di Giorgio, nato il 5 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3275)

N. 11419-22643.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Vodopivec fu Lorenzo, nato a Trieste il 24 agosto 1895 e residente a Aurisina, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-lgege 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bevilacqua »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Vodopivec è ridotto in « Bevilacqua ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Laura Vodopivec, nata Velikonja di Pietro, nata il 15 ottobre 1898, moglie;
2. Nerina di Guido, nata il 27 aprile 1921, figlia;
3. Laura di Guido, nata il 29 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3276)

N. 11419-24044.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Volich fu Francesco, nato a Trieste il 30 agosto 1874 e residente a Ottocco Grande n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Volich è ridotto in « Volli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Volich, nata Kovac fu Antonio, nata il 15 agosto 1888, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 12 dicembre 1907, figlio;
3. Armido di Francesco, nato il 10 agosto 1909, figlio;
4. Eugenio di Francesco, nato il 12 agosto 1912, figlio;
5. Valeria di Francesco, nata il 20 luglio 1914, figlia;
6. Berta di Francesco, nata il 6 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3277)

N. 11419-28328.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Zenko fu Lorenzo, nato a Cave Auremiane il 23 giugno 1877 e residente a Auremo di Sopra n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zenco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zenko è ridotto in « Zenco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3278)

N. 11419-27293.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Vladimiro (Luigi Giovanni) Zernovitz fu Giorgina, nato a Trieste il 17 novembre 1909 e residente a Trieste, via Torricelli n. 10 IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Negrelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Zernovitz è ridotto in « Negrelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla Congregazione di Carità nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3279)

N. 11419-28322.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Frenner fu Eugenio, nato a Trieste il 14 giugno 1902 e residente a Trieste, via Cecilia Rittmayer, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Della Frana »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Eugenio Frenner è ridotto in « Della Frana ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3394)

N. 11419-33193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Fleischmann fu Francesco, nata a Trieste il 20 ottobre 1886 e residente a Trieste, via S. Cipriano n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Famiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Fleischmann è ridotto in « Famiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3395)

N. 11419-31380.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giordano Gherseiak fu Vittorio, nato a Trieste il 5 settembre 1907 e residente a Trieste, via C. Donadoni n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giordano Gherseiak è ridotto in « Ghersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3396)

N. 11419-32632.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Guardiancich fu Giuseppe vedova Morpurgo, nata a Trieste il 2 ottobre 1887 e residente a Trieste, via Commerciale numero 9-III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Guardiani ved. Morpurgo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Guardiancich vedova Morpurgo è ridotto in « Guardiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3397)

N. 11419-32633.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Maria Guardiancich di Anna, nata a Trieste il 13 ottobre 1921 e residente a Trieste, via Commerciale n. 9-III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Guardiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Maria Guardiancich è ridotto in « Guardiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3398)

N. 11419-30897.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Federico Grgic di Giacomo, nato a Trieste (Gropada) il 24 gennaio 1904 e residente a Gropada n. 84 (Trieste), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Federico Grgic è ridotto in « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3399)

N. 11419-31489.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Valentino Jaksetic di Antonio, nato a Trieste il 28 dicembre 1903 e residente a Trieste, via Antonio Pacinotti n. 5-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giassetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Valentino Jaksetic è ridotto in « Giassetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3400)

N. 11419-33181.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Hitty fu Giovanni, nata a Trieste il 17 giugno 1867 e residente a Trieste, via Milano n. 5 p. IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chitti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Hitty è ridotto in « Chitti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Filomena Kitty fu Giovanni, nata il 14 agosto 1868, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3401)

N. 11419-33000.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Krivic fu Antonio, nata a Trieste il 5 giugno 1892 e residente a Trieste, via Valdirivo n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rivi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Krivic è ridotto in « Rivi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3402)

N. 11419-29356.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Pierina Kraschna fu Giuseppe nata a Trieste, il 4 settembre 1887 e residente a Trieste, via Trento n. 12-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Pierina Kraschna è ridotto in « Belli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3403)

N. 11419 19122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Likof di Giuseppina, nato a Divaccia il 2 dicembre 1899 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 8-*a*, p. I, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Licchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Likof è ridotto in « Licchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3404)

N. 11419-31779.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Laurencic fu Carlo, nato a Trieste l'11 agosto 1904 e residente a Trieste, via Tivarnella n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurenti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Laurencic è ridotto in « Laurenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3405)

N. 11419-30983.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Narciso Mikoc fu Giuseppe, nato a Pola il 13 settembre 1902 e residente a Trieste, via Torrebianca n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Narciso Mikoc è ridotto in « Micossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3406)

N. 11419-29562.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Albino Matossovich, nato a Parenzo (Istria), il 3 gennaio 1880 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 81, p. II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Matteucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Albino Matossovich è ridotto in « Matteucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3407)

N. 11419-33200.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Makovec fu Andrea, nato a Trieste il 4 gennaio 1899 e residente a Trieste, Ponzano n. 263-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Makovec è ridotto in « Macchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3408)

N. 11419-33199.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Makovec fu Andrea, nata a Trieste il 1° febbraio 1895 e residente a Trieste, Ponzano 263-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Makovec è ridotto in « Macchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3409)

N. 11419-30911.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Teresa Maurich fu Giovanni, nata a Trieste il 14 ottobre 1882 e residente a Trieste, via S. Cilino n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Teresa Maurich è ridotto in « Mauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3410)

N. 11419-31391.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Mikulic Maria fu Antonio, nata a Trieste, il 20 ottobre 1905 e residente a Trieste (Servola, via Giardini n. 1189), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Mikulic è ridotto in « Micoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3411)

N. 11419-31389.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Alfredo Mikulic fu Antonio, nato a Cormons il 20 gennaio 1898 e residente a Trieste (Servola, Giardini 1189), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alfredo Mikulic fu Antonio è ridotto in « Micoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3412)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 151.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.83	Belgrado	33.65
Svizzera	367 77	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.74	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7 676	Norvegia	5.095
Spagna	277.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.092
Praga	56 62		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.125
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.525
New York	19.108	Consolidato 5 %	79.225
Dollaro Canadese	18 93	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.925
Oro	368.60		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 37

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 294 — Data: 10 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria di Treviso, per conto del comune di Pannone (ex comune di Ronzo Chienis in provincia di Trento) — Titoli del Debito pubblico: misti 2 — Rendita: L. 38.50 — 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3817)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, si rende noto che con decreto della Regia Direzione marittima di Bari n. 5, in data 28 giugno 1929, è stata costituita, in quel porto, la Compagnia « Filippo Corridoni » fra i trasportatori del porto di Bari.

(3831)

Ordinamento delle maestranze portuali di Molfetta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, si rende noto che con decreto della Regia Direzione marittima di Bari n. 4, in data 17 giugno 1929, è stata costituita a Molfetta, la Compagnia « Domenico Picca » fra i lavoratori del porto di Molfetta.

(3832)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove posti gratuiti nel Convitto municipale « Silvio Pellico » in Ala.

Il Regio provveditore agli studi per la Venezia Tridentina;

Veduto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti presso il Convitto municipale « Silvio Pellico » in Ala;

Veduta la lettera 3 giugno 1929-VII, n. 4120, con la quale il Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato generale per gli Istituti di educazione - autorizza la pubblicazione del presente bando di concorso;

Decreta:

1. E' aperto il concorso a nove posti gratuiti presso il Convitto municipale « Silvio Pellico » in Ala da conferire ad alunni meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali siano avviati agli studi ginnasiali e non supereranno l'età di anni 14 il 30 settembre 1929, se iscrivendi alla 1ª classe ginnasiale. Per gli aspiranti alle classi superiori il detto limite di età è accresciuto di un anno per ogni classe superiore alla prima.

2. Il concorso è per titoli e sarà giudicato dalla Commissione nominata dal Regio provveditore agli studi.

3. Avranno la precedenza nell'assegnazione dei posti di studio:

a) gli invalidi di guerra, (purchè la lesione somatica non sia incompatibile con la vita collegiale) e gli orfani di guerra o le persone ad essi equiparate a norma delle vigenti disposizioni (art. 9 legge 25 marzo 1917, e art. 37 della legge 18 luglio 1917, n. 1143);

b) i figli di militari dell'Esercito italiano che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano diventati inabili a proficuo lavoro.

Saranno anche presi in esame altri titoli attestanti le benemerenze patriottiche e civili della famiglia del concorrente e che si unissero alla domanda;

c) i figli di coloro che abbiano conseguito nell'Esercito italiano almeno una medaglia d'argento oppure due di bronzo al valore militare;

d) i giovani appartenenti alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti (art. 7 lettera *c*) della legge 3 aprile 1926, n. 2247).

4. Pel conferimento dei posti di studio che non possono venire assegnati a norma del numero precedente avranno la preferenza, fino alla metà dei posti disponibili e a condizioni che sussistano i titoli di studio, di buona condotta e di disagiate condizioni economiche, i giovani appartenenti a famiglie alloglotte iscritte da oltre un biennio alla data del presente decreto nei registri anagrafici dei Comuni della provincia di Bolzano.

5. I concorrenti dovranno presentare entro il 31 agosto 1929, termine perentorio, al preside del Regio ginnasio di Ala le domande, controfirmate dal padre o da chi esercita la patria potestà per l'aspirante al posto di studio, con la precisa indicazione del recapito.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere corredate di una dichiarazione in carta libera del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, che attesti tale loro condizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

b) certificato, da rilasciare dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e legalizzato, da cui risulti che l'aspirante ed i membri della famiglia, durante l'ultimo mese, non furono colpiti da malattia infettiva;

c) pagella dell'anno scolastico 1928-29 dalla quale risultino i voti, compreso quello di condotta, ed inoltre, per i candidati iscrivendi alla 1ª classe ginnasiale, l'attestato d'ammissione alle scuole medie, con i voti riportati nei relativi esami;

d) dichiarazione del Comune di residenza, da cui risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante, numero, età, professione e relazione di parentela dei membri di essa. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

e) certificati dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita dell'aspirante e dei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana legalizzato.

Le domande ed i relativi documenti sono esenti dalla tassa bollo, a norma dell'art. 177-2 della tariffa allegata alla legge sul bollo (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268) ed in conformità di quanto dispone l'art. 167 del regolamento 1º settembre 1925, n. 2009, per i posti gratuiti nei Convitti nazionali.

Nella domanda di ammissione al concorso chi esercita la patria potestà dovrà dichiarare che la famiglia dell'aspirante si obbliga di pagare le spese personali di prima ammissione (corredo, materasso, calzature, biancheria, ecc.) nonchè quelle per i libri, oggetti di cancelleria, medicinali, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.

I documenti indicati in questo articolo alle lettere *a*) e *c*) dei vincitori del concorso saranno ritirati d'ufficio dal preside del Regio ginnasio di Ala per l'iscrizione a quell'Istituto.

I figli degli impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana.

6. I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto a favore del concorrente successivamente classificato, se dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto lasceranno trascorrere otto giorni senza prenderne possesso.

7. I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito nel Convitto di Ala fino al compimento degli studi ginnasiali, a condizione che non ripetano l'anno scolastico per cause a loro imputabili o non siano colpiti con una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *d*) dell'art. 19 del regolamento sugli esami 4 maggio 1925, n. 653.

8. I posti gratuiti che si rendessero eventualmente vacanti entro il 30 settembre 1929 potranno venire conferiti, in aggiunta a quelli messi a concorso col presente bando, in ordine di merito, ai concorrenti classificati dopo i vincitori.

Trento, 20 giugno 1929 - Anno VII

Il Regio provveditore agli studi: MOLINA.

(3814)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per 26 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1929, n. 94, che approva la notificazione di concorso per 26 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di Commissariato);

Decreta:

Articolo unico

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per 26 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di Commissariato), previsto nell'art. 6 del bando di concorso approvato con decreto Ministeriale 28 febbraio 1929, è prorogato al 10 luglio 1929.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(3833)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.